MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 FEBBRAIO 2010, N. 31

Art. 23

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 31 del 2010

La rubrica dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e' sostituita dalla seguente: "Decadenza e sospensione dai benefici". All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "realizzazione" e' sostituita dalla seguente: "costruzione". All'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Nel caso in cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subiscano arresti temporanei non imputabili all'operatore, l'erogazione dei benefici e' sospesa e i periodi di arresto non sono considerati ai fini della determinazione del beneficio.".

Versione in vigore dal 28 aprile 2011, non più in vigore dal 28 maggio 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31
Estremi	Decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-41-2011/art-23-modifiche-all-articolo-24-del-decreto-legislativo-n-31-del-2010/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it